



Consiglio regionale della Calabria

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

AVVISO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 CONSULENTE A SUPPORTO DEL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA CUI CONFERIRE UN INCARICO VOLTO ALLA RICERCA DI SOLUZIONI TECNICHE PER DISCIPLINARE IL RAPPORTO TRA LE SOCIETÀ SPORTIVE E I SOGGETTI MINORI TESSERATI

IL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DELLA REGIONE CALABRIA

Visto l'articolo 33 della Costituzione, così come integrato nell'ultimo comma dalla legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 che testualmente statuisce: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme», introducendo espressamente lo sport tra i valori tutelati dalla Carta fondamentale;

Considerato che dal tenore della suddetta disposizione costituzionale emerge il valore dello sport nella sua accezione più ampia e segnatamente nei profili: educativi, legati allo sviluppo e alla formazione della persona; sociali, quale fattore di aggregazione e strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere; di salute, nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona, anziché come mera assenza di malattia;

Atteso che l'importanza dello sport assume un significato ancora più pregnante nell'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, visto lo stretto legame che intercorre tra la pratica sportiva e il benessere dei minori nell'ambito di un ambiente sicuro e protetto;

Considerato che il diritto all'attività sportiva e la sua valenza pluridimensionale è riconosciuto, altresì, da strumenti adottati a livello internazionale ed europeo, come la Carta internazionale dell'educazione fisica, dell'attività fisica e dello sport dell'Unesco e che il medesimo diritto è affermato, in particolare, per i bambini e gli adolescenti, nella convenzione dell'Unesco del 1989, all'articolo 31; la Carta europea dello sport del 1992 adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa nonché il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che attribuisce all'Unione europea una competenza di sostegno in materia di sport, assegnandole il compito di svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri;

Considerato che la legge regionale 12 novembre 2004, n. 28, che istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Garante regionale", ha la precipua finalità di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, promuovendo, in particolare, iniziative per la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che riconosca i bambini e le bambine come soggetti titolari di diritti;

Atteso che il Garante regionale, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, intende promuovere in ambito sportivo, azioni di sensibilizzazione basate sulla centralità e sull'interesse delle persone di minore età per quel che attiene, in specie, al rapporto tra i minori tesserati e le società sportive;

Tenuto conto che il tesseramento è definito come l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con un'associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata e Enti di promozione sportiva e, dunque, mediante il tesseramento il soggetto entra a far parte dell'ordinamento sportivo acquisendo lo status di atleta e divenendo perciò titolare di una serie di diritti e doveri;

Considerate, altresì, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo" e segnatamente dell'articolo 16 "Tesseramento degli atleti minorenni" che, al primo comma, stabilisce che la richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore e, al comma 2, che il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

Tutto ciò premesso e considerato,

il Garante regionale, con il presente avviso, rende noto di voler compiere un'indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse al conferimento dell'incarico volto alla ricerca di soluzioni tecniche per disciplinare il rapporto tra le società sportive e i soggetti minori tesserati.

Art. 1

Oggetto dell'incarico

- 1.** Il presente avviso è rivolto alla selezione di n. 1 consulente cui conferire un incarico a titolo oneroso di consulenza che, nell'ambito degli obiettivi istituzionali della legge regionale n.28/2004, supporti il Garante regionale nella ricerca di soluzioni tecniche idonee a tutelare i minori in ambito sportivo, per quel che attiene, in particolare, al rapporto tra le società sportive e i soggetti minori tesserati, anche al fine di superare le disomogeneità e la diversità delle prassi applicative in seno alle società sportive. Tale attività, deve mirare all'individuazione di strumenti e indirizzi efficaci che possano consentire alle persone di minore età di vivere serenamente e con consapevolezza la partecipazione all'attività sportiva, quale oggetto di un diritto fondamentale.
- 2.** A tale fine, il soggetto individuato collaborerà con il Garante regionale prestando consulenza in materia e fornendo supporto mediante le seguenti azioni:

- a) analisi della tematica oggetto dell'avviso;**
- b) comparazione con eventuali prassi già esistenti;**
- c) individuazione del gruppo target per calibrare gli interventi programmati;**
- d) individuazione di strumenti ritenuti utili per ricercare le soluzioni più efficaci;**
- e) elaborazione di un documento finale di sintesi contenente una o più soluzioni percorribili per il raggiungimento della finalità di cui al presente avviso.**

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Per partecipare alla procedura di selezione tutti i candidati alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non trovarsi in alcuna delle situazioni che determinano l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - d) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
 - e) non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
 - f) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni;
 - g) non trovarsi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001;
 - h) non avere subito, da parte di una pubblica amministrazione, risoluzione di contratto per inadempimento negli ultimi 5 (cinque) anni;
 - i) non avere contenziosi civili e/o amministrativi pendenti nei confronti del Consiglio regionale della Calabria.

Art. 3

Durata e compenso

- 1. L'incarico oggetto del presente avviso avrà una durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto, salvo proroghe derivanti dalla necessità di ultimare obiettivi istituzionali.
- 2. Qualora il consulente incaricato venga meno ai compiti oggetto dell'incarico *de quo*, sarà facoltà del Garante regionale revocare l'incarico senza pretesa alcuna da parte del consulente.
- 3. Il compenso annuo lordo dovuto per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente avviso è pari a euro 2.000,00 (euro duemila/00) onnicomprensivo di IVA, contributi e quant'altro dovuto per legge.

Art. 4

Presentazione della candidatura

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto propria esclusiva responsabilità, **entro e non oltre il giorno 7 agosto 2024**, esclusivamente da un indirizzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata **garanteinfanzia@pec.consorcio.it**, domanda di partecipazione in formato pdf o equivalente, comunque non modificabile o editabile, redatta e sottoscritta secondo lo schema di cui all'**Allegato n. 1 (Domanda di partecipazione)** al presente Avviso, allegando:

- a) **curriculum vitae** reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., recante la sottoscrizione in forma autografa o digitale del candidato, con il relativo consenso al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
- b) **copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.**

Nell'oggetto della PEC occorre riportare la seguente dicitura: "domanda di partecipazione all'avviso del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza".

2. È onere e responsabilità esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione nel termine sopra indicato. Il rispetto del termine di presentazione è attestato dalla ricevuta di consegna del messaggio PEC. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute oltre il termine o con modalità diverse da quelle indicate.
3. Scaduti i termini per la presentazione delle candidature, il personale del Consiglio regionale assegnato a supporto del Garante regionale esaminerà la regolarità e l'ammissibilità delle domande.

Art. 5

Procedura selettiva

1. All'esito dell'istruttoria delle domande di partecipazione, il Garante regionale procederà al conferimento dell'incarico, scegliendo tra i candidati che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2, sulla base dei seguenti criteri:
- a) comprovata e qualificata esperienza nella materia dell'ordinamento sportivo;
 - b) coerenza complessiva del curriculum vitae con l'oggetto dell'incarico.
2. I candidati che abbiano presentato domanda ammissibile possono essere invitati, ove necessario, a svolgere un colloquio con il Garante regionale diretto a valutarne le attitudini e le capacità personali.
3. Non è prevista la formulazione di graduatorie di merito o l'attribuzione di punteggi. Il Garante regionale procederà all'affidamento dell'incarico nel rispetto dei criteri di pubblicità, trasparenza, efficienza e tempestività.
4. Il Garante regionale si riserva la facoltà di effettuare, prima della stipula del contratto, idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione dal candidato selezionato. Al candidato selezionato verrà conferito l'incarico di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione.

Art. 6

Cause di esclusione

1. Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura:
- a) insussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2;
 - b) mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
 - c) invio della domanda di partecipazione da indirizzi di posta elettronica non certificata;
 - d) presentazione della domanda di partecipazione successivamente alla scadenza del termine perentorio indicato nell'articolo 4 ovvero indirizzata ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel presente avviso.

Art. 7

Clausola di salvaguardia

1. Il Garante regionale si riserva la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura tramite apposita comunicazione sulla pagina istituzionale <https://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/Istituzione/GaranteInfanzia/Avvisi> nonché sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria <https://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/Cittadino/Avvisi/Avvisi> o di non procedere al conferimento dell'incarico, anche in relazione al reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie.

Art. 8
Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali è il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, con sede presso il Consiglio Regionale della Calabria, Via Cardinale Portanova snc, Reggio Calabria.
2. I dati personali forniti in relazione alla presente procedura sono trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. I dati personali sono raccolti presso l'Ufficio del Garante regionale e verranno trattati dalle persone autorizzate.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati sono trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

Art. 9
Pubblicità ed efficacia

1. Il presente avviso è pubblicato sulla pagina istituzionale del Garante regionale <https://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/Istituzione/GaranteInfanzia/Avvisi> nonché sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria <https://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/Cittadino/Avvisi/Avvisi>
2. Dell'esito della procedura è data la medesima pubblicità indicata al comma precedente, che costituisce notifica a tutti gli effetti.
3. L'esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte del Garante regionale.

Allegati:

- Allegato n. 1: Modello domanda di partecipazione

Per informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti recapiti:

Segreteria ufficio: tel. 0965.880531 – 0965.880969

e-mail: garanteinfanzia@consr.it

F.to
Il Garante regionale per l'infanzia
e l'adolescenza
Cav. Dott. Antonio Marziale